

DELLO STILE LEGALE

cioè

Del modo, colquale i Professori della facoltà legale, così Avvocati, Procuratori, come Giudici, e Configlieri, & anche i Cattedratici, o Lettori, debbano trattare in scritto, & in voce delle materie giuridiche, giudiziali, & estragiudiziali.

DISCORSO

*Dell'istesso Autore del Teatro della Verità e della Giustizia
E del Dottor Volgare.*



IN ROMA,

Per Giacomo Dragondelli 167

Con Licenza de' Superiori.



INDICE³

Degli Argomenti.

Capitolo Primo Proemiale.



DE motiui dell' Autore
à comporre questo dis-
corso, con alcuni auerti-
menti, ò prenotazioni
generalì, per l'introdu-
zione, e per l'ordine del-
la materia, e della ra-
gione, per la quale gli
antichi scrissero diuer-
samente da quello che
di presente si debba scri-
uere.

A 2 CAP.

Capitolo Primo Proemiale

De i motiui dell' Autore
 à comporre questo
 discorso , con alcuni
 auuertimenti , e pre-
 notazioni generali ,
 per l'introduzione , e
 per l'orgine della ma-
 teria ; E della ragione
 per la quale di presen-
 te s'idebba tenere vno
 stile diuerso da quello
 degli antichi .

SOMMARIO.

L' *V*omo come ani-
 male ragioneuo-
 le